

LEGGE PROVINCIALE 7 DICEMBRE 1993, N. 25 [\(1\)](#)

Ordinamento della Scuola Elementare dell'Alto Adige

Articolo 1

(Finalità generali)

(1) La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del bambino promuovendone la prima alfabetizzazione culturale, nell'ambito dei principi ispiratori e delle finalità generali, contenuti nei vigenti programmi provinciali d'insegnamento.

(2) La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.

(3) Per realizzare le finalità di cui ai commi 1 e 2 la scuola elementare nell'esercizio della propria autonomia e nel rispetto della libertà educativa della famiglia, quale sede primaria dell'educazione del bambino, favorisce l'interazione formativa con le famiglie e con la più vasta comunità sociale in cui essa è inserita promuovendo la conoscenza delle culture e delle tradizioni locali, nel rispetto delle convinzioni di ognuno.

Articolo 2

(Continuità educativa)

(1) La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le modalità del raccordo di cui all'articolo 1, comma 2, in particolare in ordine a:

- a) la comunicazione di dati sull'alunno;
- b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;
- c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
- d) la formazione delle classi iniziali;
- e) il sistema di valutazione degli alunni;
- f) la razionalizzazione e il coordinamento nell'utilizzo dei servizi che sono di competenza degli enti territoriali.

(2) Le condizioni della continuità educativa sono garantite da incontri periodici tra il personale direttivo e il personale docente delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.

Articolo 3

(Autonomia dei circoli didattici)

(1) Ai circoli didattici è riconosciuta autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e didattica nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 4

(Autonomia didattica)

(1) All'interno di ogni circolo didattico viene elaborato un progetto educativo annuale o pluriennale che correla i programmi provinciali vigenti con le esigenze determinate dalla

situazione sociale, culturale ed economica del territorio. Al fine di valorizzare le specificità individuali e culturali, il progetto comprende anche attività scolastiche integrative a libera scelta, da esercitarsi con l'assenso dei genitori al di fuori del normale orario scolastico, il progetto può prevedere altresì esperienze significative di innovazione nel rapporto fra scuola e famiglia, attività tese alla valorizzazione dell'ambiente, delle culture e delle tradizioni, iniziative particolari per l'inserimento e recupero degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap, piani di sviluppo della formazione di competenze specifiche del personale della scuola, il raccordo con la scuola materna e quella media inferiore, progetti formativi di tempo lungo.

(2) Alla elaborazione del progetto di cui al comma 1 concorrono, ciascuno in base alle rispettive competenze previste dalla normativa vigente, il collegio dei docenti, il consiglio di circolo ed il direttore didattico.

(3) Per lo svolgimento di attività ed iniziative di cui al comma 1 che coinvolgono alunni anche di classi diverse al di fuori del normale orario scolastico, è necessario acquisire il consenso preventivo delle famiglie interessate ed assicurarsi che vi siano strutture e servizi necessari ed effettivamente funzionanti, ivi compresi i servizi di trasporto ed eventuale mensa.

(4) Nell'ambito dell'organico di circolo, su proposta del collegio dei docenti, il direttore didattico può disporre l'utilizzazione fino a un massimo di 24 ore settimanali di un insegnante, fornito di titolo specifico o di esperienze in campo psicopedagogico, che si renda disponibile, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività del direttore didattico. Se l'utilizzazione è prevista per più di otto ore settimanali, l'insegnante può essere messo a disposizione anche di altri circoli, secondo modalità stabilite con regolamento di esecuzione.

(5) A tutti i docenti che per realizzare le attività previste dal presente articolo abbiano necessità di spostamento sul territorio è garantito il rimborso delle spese di viaggio sostenute. La spesa grava sul bilancio del circolo. (2)

Articolo 5

(Programmazione educativa e organizzazione didattica)

(1) La programmazione educativa e l'organizzazione dell'attività didattica vengono attivate secondo i principi dell'autonomia di cui agli articoli 3, 4, 12, 13 e 14. La programmazione dell'attività didattica è di competenza degli insegnanti, che vi provvedono, ferma restando la libertà di insegnamento, sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49 (2) e degli articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517. (3)(4)

(2) Nell'ambito della programmazione educativa e dell'organizzazione, i compiti prioritari sono:

a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi provinciali vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni;

b) la verifica e la valutazione dei risultati;

c) l'unitarietà dell'insegnamento;

d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline, in relazione alle finalità educative e didattiche previste dai programmi. (4)

(3) In aggiunta alle discipline previste dai programmi, la Provincia può introdurre l'insegnamento di una lingua straniera nel rispetto delle procedure vigenti. (4)

(4) Le discipline sono opportunamente raggruppate in ambiti disciplinari, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente sull'insegnamento della religione e della seconda

lingua. Nelle scuole delle località ladine i raggruppamenti degli ambiti disciplinari dovranno tenere conto delle peculiarità didattiche collegate con l' insegnamento delle tre lingue e con l' ordinamento paritetico.

(5) Alle classi di uno stesso modulo sono assegnati, fin dove possibile, un solo insegnante di seconda lingua e di religione.

(6) Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell' azione educativa, provvede all' aggregazione delle materie per ambiti disciplinari e stabilisce la ripartizione del tempo da dedicare all' insegnamento delle singole discipline, secondo i criteri definiti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, tenendo conto dell' esigenza di non raggruppare da sole o in un unico ambito disciplinare l' educazione all' immagine, al suono e alla musica e l' educazione motoria. (4)

(7) In tutti i plessi, ad eccezione delle scuole uniche pluriclassi, i docenti degli ambiti disciplinari sono inseriti in moduli organizzativi che prevedano l' utilizzazione di una pluralità di docenti per ogni classe, da un minimo di due, obbligatorio nelle prime classi della scuola elementare in lingua italiana dove sia impartito l' insegnamento sperimentale della seconda lingua, ad un massimo di tre. Nei primi due anni della scuola elementare, ai fini di garantire maggiormente l' unitarietà dell' insegnamento, ad uno di loro vengono assegnate più discipline in modo da garantire una maggiore presenza temporale nella classe. Tale maggiore presenza temporale può essere prevista anche nel secondo ciclo. I docenti del modulo designano nel loro seno un coordinatore.

(8) Per garantire un' efficace attività educativa nell' organizzazione dei moduli i docenti sono utilizzati prioritariamente in un unico plesso. Nell' ambito della stessa classe gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe. Gli insegnanti di seconda lingua, gli insegnanti di religione e gli insegnanti di sostegno sono contitolari delle classi insieme agli altri insegnanti e collaborano nella programmazione con i moduli organizzativi relativi alle classi di loro competenza, contribuendo a creare un progetto didattico integrato.

(9) Deve essere assicurata la programmazione collegiale da parte di tutti gli insegnanti, nel rispetto delle disposizioni relative allo stato giuridico degli insegnanti stessi. La programmazione viene attuata in tempi non coincidenti con l' orario di lezione degli alunni, attraverso incontri collegiali fra i docenti contitolari nelle classi assegnate.

(10) La valutazione dell' insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente gli insegnanti contitolari.

(11) Il direttore didattico promuove e coordina l' attività di programmazione educativa e didattica.

Articolo 6

(Interventi in favore degli alunni portatori di handicap)

(1) Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano gli insegnanti di sostegno i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell' azione educativa, con l' attività didattica generale, in base a modalità stabilite dal collegio dei docenti.

(2) Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti contitolari, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati.

Articolo 7

(Orario delle attività didattiche)

(1) Nella scuola elementare in lingua tedesca, italiana e in quella delle località ladine l' orario delle attività didattiche ha di norma la durata minima di 27 ore e massima di 32 ore settimanali. La durata delle attività didattiche antimeridiane giornaliere non deve superare le quattro ore e trenta minuti.

(2) Nelle prime classi l'orario settimanale deve prevedere almeno 25 ore. In presenza di particolari situazioni e di documentati motivi, i consigli di circolo possono richiedere annualmente al Sovrintendente ovvero Intendente competente una diversa distribuzione dell'orario per le prime classi.

(3) Dell'orario delle attività didattiche è escluso il tempo dedicato alla mensa e al trasporto.

(4) I consigli di circolo definiscono, sentito il parere dei genitori degli alunni, l'orario delle attività didattiche tenendo conto delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, garantendo comunque la qualità dell'insegnamento e suddividendolo su sei o cinque giornate di lezione.

(5) Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione delle attività didattiche devono in ogni caso rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.

(6) Per le scuole elementari in lingua italiana, si applicano, relativamente all'insegnamento della seconda lingua, le disposizioni della legge provinciale 13 dicembre 1978, n. 64. (5)

(7) Nelle scuole elementari in lingua tedesca, l'insegnamento della seconda lingua ha la seguente ripartizione settimanale:

a) quattro ore settimanali nella seconda classe;

b) quattro ore settimanali nella terza classe;

c) cinque ore settimanali nella quarta classe;

d) cinque ore settimanali nella quinta classe.

(8) Nelle scuole elementari delle località ladine, fermo restando l'insegnamento paritetico in lingua italiana e tedesca e l'uso del ladino quale strumento di insegnamento in tutte le classi, la lingua ladina viene insegnata in tutte le classi quale materia curriculare per almeno due ore settimanali. Nella prima classe delle scuole elementari delle località ladine si usa il ladino e l'altra lingua parlata dagli alunni stessi in famiglia (italiano o tedesco); per avviarli gradualmente alla conoscenza della terza lingua, questa è usata per almeno un'ora giornaliera di lezione.

(9) In ogni classe sono previste due ore settimanali di religione.

Articolo 8

(Attività di tempo pieno)

(1) Le attività di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, possono proseguire a condizione che:

a) esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

b) l'orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa, sia stabilito in 40 ore;

c) la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari. (6)

Articolo 9

(Servizio scolastico)

(1) Il servizio scolastico offerto dalla scuola elementare comprende in ordine di priorità:

a) l'insegnamento riferito agli ambiti disciplinari nonché l'insegnamento di religione e di seconda lingua;

b) le attività scolastiche integrative, l'assistenza educativa nel tempo dedicato alla mensa ed eventuali altre attività educative;

c) le attività finalizzate al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni di altre nazionalità;

d) altre attività quali i servizi di biblioteca, la predisposizione di attrezzature e materiale didattico, la realizzazione di progetti che garantiscano la continuità con la scuola materna e con la scuola media, l'attività di coordinamento e di programmazione didattica correlata ad

opportunità culturali presenti nel territorio nonché attività legate alle funzioni di fiduciario.

(2) Alcuni servizi di cui al comma 1 possono essere organizzati prevedendo la contemporaneità o la compresenza fra insegnanti contitolari assegnati agli ambiti disciplinari.

(6)

Articolo 10

(Valutazione degli alunni)

(1) In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, la Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, determina le modalità e i tempi per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.

Articolo 11

(Composizione delle classi)

(1) Il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore a 25. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap il numero degli alunni non può essere superiore a 20.

(2) Ciascun plesso è costituito da almeno due classi o pluriclassi, ad eccezione dei plessi ubicati nelle zone periferiche nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento degli alunni in altre scuole e particolari ragioni di carattere culturale e sociale giustificano il mantenimento del plesso. (7)

Articolo 12

(Autonomia finanziaria)

(1) Le entrate dei circoli didattici per le spese di funzionamento, di investimento e di assistenza scolastica comprendono, fatte salve le competenze del comune in materia:

- a) l' assegnazione annua del comune;
- b) l' assegnazione annua della Provincia;
- c) le assegnazioni di competenza dello Stato per il personale direttivo e docente salvo gli stipendi;
- d) il contributo di altri enti pubblici;
- e) il contributo di altre istituzioni, di imprese o di privati;
- f) i proventi derivanti dalle convenzioni di cui all' articolo 13;
- g) qualsiasi oblazione, provento o erogazione liberale.

(2) La Giunta provinciale determina le assegnazioni in base alle disposizioni di cui all' articolo 14/bis della L.P. n. 49/1975, inserito dall' articolo 5 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59. Le assegnazioni sono preordinate a garantire la qualificazione e la razionalizzazione della spesa scolastica, il riequilibrio di situazioni di svantaggio nonché il perseguimento da parte dei circoli didattici delle finalità formative secondo gli ordinamenti vigenti. (7)

Articolo 13

(Autonomia amministrativa)

(1) I consigli di circolo gestiscono i fondi a loro disposizione per il funzionamento amministrativo e didattico nonché i fondi relativi alle spese in conto capitale e per assistenza scolastica sulla base delle vigenti disposizioni amministrative e contabili in materia.

(2) In particolare i consigli di circolo, sentiti i colleghi dei docenti, possono deliberare la stipula di convenzioni al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo:

- a) con altre scuole, anche di altro ordine e grado;
- b) con gli enti locali, gli istituti pedagogici e gli istituti culturali, le università nonché con enti pubblici economici ed imprese pubbliche e private, cooperative ed associazioni dotate o

meno di personalità giuridica, esperti nei vari settori, allo scopo di acquisire particolari servizi;

c) con gli enti locali singoli o consorziati per l' erogazione e la gestione dei servizi che gli enti stessi sono tenuti a fornire alle scuole e per l' erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole sulla base delle vigenti normative. (8)

Articolo 14

(Autonomia gestionale e organizzativa)

(1) I consigli di circolo hanno competenza nella gestione ordinaria dei beni di servizio in dotazione nonché degli edifici scolastici assegnati.

(2) Il direttore didattico è responsabile della realizzazione complessiva del progetto educativo di cui all' articolo 4. Sulla base di tale progetto e tenendo conto di quanto stabilito agli articoli 5 e 9, egli organizza le attività della scuola stabilendo in particolare:

a) l' articolazione dell' orario settimanale dei docenti;

b) l' assegnazione degli insegnanti alle classi;

c) l' assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando ove possibile una opportuna rotazione nel tempo;

d) l' assegnazione di insegnanti alle altre attività didattiche indicate nel progetto;

e) la nomina di un docente fiduciario per ciascun plesso del circolo, su proposta degli insegnanti del plesso stesso;

f) l' utilizzazione degli insegnanti di sostegno;

g) le sostituzioni per supplenze brevi.

(3) Il consiglio di circolo adotta gli opportuni provvedimenti per assicurare agli utenti del trasporto alunni idonee attività educative negli intervalli d' attesa prima dell' inizio e dopo la fine delle lezioni. Tali intervalli non devono essere di norma superiori ai trenta minuti. (8)

Articolo 15

(Piano straordinario pluriennale di aggiornamento)

(1) In relazione all' attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi didattici, la Provincia, d' intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, autorizza l'attuazione di un programma straordinario di aggiornamento con durata triennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente.

(2) Iniziative di sensibilizzazione, nonché finalizzate all' incentivazione della collaborazione e dell' informazione possono essere promosse e organizzate per i genitori, anche attraverso attività formative in comune con i docenti.

(3) Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici competenti coordinano le iniziative di aggiornamento avvalendosi della collaborazione degli istituti pedagogici e del personale ispettivo e direttivo.

(4) Le iniziative di aggiornamento possono essere proposte da colleghi docenti, da università nazionali ed estere, da enti ed associazioni professionali e scientifiche che abbiano tra gli scopi statutari la formazione professionale degli insegnanti, dagli istituti pedagogici e dalla Sovrintendenza o Intendenza scolastica competente.

(5) Le iniziative di aggiornamento devono assicurare la complessiva acquisizione delle competenze necessarie sia per raggiungere gli obiettivi fissati dai nuovi programmi sia per l' attuazione delle iniziative didattiche educative elaborate in base all' autonomia didattica di cui all' articolo 4, offrendo ai docenti momenti di approfondimento della programmazione dello svolgimento dell' attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.

(6) Tenuto conto del processo di autonomia scolastica avviato dalla presente legge, dovranno

essere attuate opportune iniziative di aggiornamento e formazione del personale direttivo e amministrativo e dei rappresentanti dei genitori. [\(9\)](#)

Articolo 16

(Verifica e valutazione)

(1) La Giunta provinciale procede periodicamente alla verifica dei programmi e dell'organizzazione didattica sulla base di sistematiche rilevazioni e propone eventuali modifiche all'organo competente. [\(9\)](#)

Articolo 17

(Regolamento di esecuzione)

(1) Nelle materie disciplinate dalla presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata ad emanare il necessario regolamento di esecuzione. [\(9\)](#)

Articolo 18

(Norme transitorie e disposizioni finali)

(1) Il nuovo ordinamento della scuola elementare dell'Alto Adige trova applicazione a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. [\(9\)](#)

Articolo 19

(Criteri per la formazione delle classi)

(1) In attesa del varo di una legge provinciale che regoli organicamente la materia e nel contesto delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica la Giunta provinciale d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, delibera criteri per la formazione delle classi e determina il rapporto medio alunni-classi delle scuole di ogni ordine e grado.

(2) Nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige i criteri di cui al comma 1 tengono conto della popolazione scolastica dei tre gruppi linguistici, dei programmi specifici di insegnamento, delle strutture scolastiche esistenti, delle condizioni territoriali ed economiche, nonché delle peculiari caratteristiche socio-culturali di ciascun gruppo linguistico.

(3) Nelle scuole elementari possono essere costituite pluriclassi composte fino ad un massimo di 16 alunni sentiti i rappresentanti dei sindacati del personale docente più rappresentativi. [\(10\)](#)

Articolo 20

(Norme finanziarie)

(1) Le spese contemplate dalla presente legge a carico dei bilanci dei circoli didattici sono coperte dalle assegnazioni di cui all'articolo 14/bis della L.P. n. 49/19751, inserito dall'articolo 5 della L.P. n. 59/1978. Alle relative assegnazioni si provvede con la disponibilità iscritta al capitolo 31211 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario corrente.

(2) Alle spese di cui all'articolo 15 si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti sui capitoli del bilancio provinciale per l'anno 1993 per l'attuazione della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45.

(3) Le spese per l'attuazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, sono stabilite dalla legge finanziaria annuale. [\(10\)](#)

Articolo 21 [\(11\)](#)

Articolo 22

(Adeguamento della dotazione organica)

(1) La dotazione organica del ruolo speciale del personale dell' amministrazione scolastica è diminuita nelle singole qualifiche funzionali come segue:

a) ruolo speciale del personale dell' amministrazione scolastica in lingua italiana:

- 1) ottava qualifica funzionale: 14 posti;
- 2) sesta qualifica funzionale: 26 posti;
- 3) quarta qualifica funzionale: 27 posti;
- 4) seconda qualifica funzionale: 12 posti.

b) ruolo speciale del personale dell' amministrazione scolastica in lingua tedesca:

- 1) ottava qualifica funzionale: 19 posti, compreso il posto per l' intendente scolastico;
- 2) sesta qualifica funzionale: 35 posti;
- 3) quarta qualifica funzionale: 35 posti;
- 4) seconda qualifica funzionale: 9 posti.

c) ruolo speciale del personale dell' amministrazione delle località ladine:

- 1) ottava qualifica funzionale: 3 posti;
- 2) sesta qualifica funzionale: 6 posti;
- 3) quarta qualifica funzionale: 5 posti;
- 4) seconda qualifica funzionale: 1 posto.

(2) La dotazione organica del ruolo generale di cui all' allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11 7), è aumentata per effetto della diminuzione di cui al comma 1 come segue:

- a) ottava e nona qualifica funzionale: 36 posti;
- b) sesta e settima qualifica funzionale: 68 posti;
- c) quarta e quinta qualifica funzionale: 66 posti;
- d) prima, seconda e terza qualifica funzionale: 22 posti.

(3) Per i compiti da svolgere nell' ambito dell' integrazione scolastica degli alunni portatori di handicaps il ruolo generale di cui all' allegato 1 della L.P. n. 11/1991 è aumentato di quattro posti per la sovrintendenza scolastica, di sei posti per l' intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca e di due posti per l' intendenza scolastica per le scuole delle località ladine. (12)

(4) Gli allegati 1 e 3 della L.P. n. 11/1991, come sostituiti dall' articolo 9 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36, sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 della presente legge, che tengono conto anche delle variazioni della dotazione organica previste dalle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1 del decreto dell' assessore provinciale del personale 30 dicembre 1992, n. S/IP-7/1485/HK;
- b) articolo 34 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39;
- c) articolo 39 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9;
- d) articolo 5 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14.

(5) Gli articoli 4 e 12 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, nonché gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 7 agosto 1990, n. 17, sono abrogati.

Articolo 23

(Norma transitoria per la riduzione della dotazione organica del ruolo speciale del personale dell' amministrazione scolastica)

(1) La riduzione della dotazione organica del ruolo speciale del personale dell' amministrazione scolastica a 1.500 posti avviene gradualmente entro gli anni scolastici 1993/94 e 1994/95.

Articolo 24

(Personale insegnante, direttivo ed ispettivo)

(1) L' orario di servizio settimanale del personale insegnante, direttivo ed ispettivo comandato presso l' amministrazione provinciale coincide con quello del personale della Provincia.

(2) Per il maggior carico di lavoro, nonché per prestazioni aggiuntive qualificate ed in relazione al rispettivo impegno di lavoro al personale di cui al comma 1, operante nell'ambito scolastico, può essere assegnata un' indennità compensativa corrispondente a quella spettante al personale statale comandato presso gli istituti pedagogici provinciali. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

(1) pubblicata nel B.U. 21 dicembre 1993, N. 61

(2) l'articolo 4 è stato abrogato dall'articolo 23 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. La materia è disciplinata dall'articolo 6 della predetta legge relativa all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

(3) vedi nota 8 L.P. n. 20/83

(4) i commi 1, 2, 3 e 6 sono stati abrogati dall'articolo 23 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. Vedi in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della predetta legge provinciale relativa all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

(5) vedi Volume 3, in particolare i nuovi programmi di insegnamento della seconda lingua per le scuole dell'obbligo approvati con legge provinciale 19 luglio 1994, n. 2, pubblicata nel supplemento ordinario del B.U. 9 agosto 1994, n. 36

(6) articolo abrogato dall'articolo 23 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

(7) articolo abrogato dall'articolo 23, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. La materia è disciplinata, per quanto attiene l'autonomia finanziaria, dall'articolo 12 della predetta legge relativa all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

(8) articolo abrogato dall'articolo 23 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

(9) articolo abrogato dall'articolo 23 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

(10) articolo abrogato dall'articolo 23 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

(11) integra la L.P. 15 aprile 1991, n. 11

(12) articolo così modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.